



Nota dell'Unione Generale del Lavoro sul DdL Appalti

Audizione presso la Commissione VIII della Camera dei deputati del 14 aprile 2022

In via preliminare giova dire che l'Unione Generale del Lavoro condivide la necessità di semplificare la normativa degli appalti nella convinzione che sia possibile garantire da un lato efficienza e velocità e dall'altro trasparenza e sicurezza.

L'UGL condivide inoltre i principi richiamati nella legge delega in materia di tutela del lavoro, della sicurezza, della legalità e del contrasto al lavoro irregolare.

Giudichiamo quindi in modo molto positivo alcuni delle norme previste dalla legge delega:

- l'obbligo dell'applicazione del criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa in luogo del massimo ribasso negli appalti ad alta intensità di manodopera
- l'esclusione dai ribassi dei costi relativi alla manodopera, in aggiunta a quelli sulla sicurezza.

Riteniamo tuttavia indispensabile che si intervenga per modificare alcuni aspetti che riteniamo assai pericolosi ed in contrasto con i principi stessi enunciati dalla norma, quali la difesa del lavoro, la sicurezza e la competitività.

La principale osservazione, che è anche all'origine della nostra richiesta di audizione e di segnalazioni che la Confederazione UGL ha inoltrato anche al Governo ed in particolare ai Ministri Giovannini ed Orlando, è la questione della clausola sociale.

Come è noto attualmente il Codice degli appalti attualmente prevede l'obbligo di introdurre la clausola sociale negli appalti ad alta densità di manodopera. Si tratta di una formula di garanzia fondamentale e strategica per centinaia di migliaia di lavoratori delle pulizie, delle mense, della guardiania, dei servizi che già faticiamo quotidianamente a far rispettare nei cambi appalti, anche in caso di committenti pubblici. La proposta varata dal Senato prevede che i decreti attuativi introducano la "facoltà" o l'obbligo di inserimento della clausola sociale. Riteniamo al contrario che debba rimanere esclusivamente l'obbligo e che, casomai, esso vada rafforzato con l'estensione in tutti i settori. Giudichiamo l'impatto della norma, nella attuale formulazione, semplicemente devastante.

La seconda osservazione riguarda la necessità di prevedere una specifica disciplina per il settore dei Beni Culturali, in virtù delle peculiarità del settore e della sua strategicità anche nel Piano di



Ripresa e Resilienza, e dei Servizi sociali erogati dagli enti territoriali, vista la necessità di assicurare tempi rapidi in ragione delle emergenze che si presentano.

La terza osservazione riguarda l'enunciazione di promuovere la stabilità occupazionale del personale (*comma 1*). Si tratta di una affermazione tanto condivisibile quanto generica. Riteniamo necessario dare sostanza a questa norma programmatica, specificando che la mancata applicazione della clausola sociale è ragione di revoca dell'appalto.

La quarta e non meno importante osservazione è quella relativa ai contratti collettivi. Posto che l'UGL ritiene essenziale il contrasto al *dumping* contrattuale e la necessità di tutelare sia i lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore che del subappaltatore, l'attuale formulazione della norma (*comma 2*) parrebbe introdurre un obbligo di identità di contratto collettivo tra il primo ed il secondo. Tale impostazione non sempre è una garanzia per il lavoratore e rischia di escludere da una parte degli appalti, un insieme di aziende – e le relative maestranze – che adottano contratti collettivi di settori minori e specializzati, in virtù della loro attività prevalente. Segnaliamo peraltro che l'intervento di aziende specializzate – che utilizzano quindi i loro contratti di riferimento - è di norma una garanzia di professionalità e di maggiore rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro. Riteniamo quindi necessario un intervento di modifica che garantisca il contrasto al lavoro irregolare che spesso dipende – molto più che dal ccnl applicato – dalla elusione delle norme e dei contratti formalmente applicati. In ogni caso riteniamo indispensabile che la legge delega preveda la possibilità che i subappaltatori utilizzino i contratti tipici della loro attività prevalente, specialmente per le attività specialistiche.

Da ultimo, si richiama la necessità di assicurare la piena funzionalità delle stazioni appaltanti, garantendo tempi certi e rapidi nell'espletamento delle gare.